



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare N° 12 del 27.02.2004

Modificato con deliberazione consiliare N° 8 del 22.02.2010

Modificato con deliberazione consiliare N° 33 del 30.09.2011

Modificato con deliberazione consiliare N° 28 del 28.06.2012

Modificato con deliberazione consiliare N° 29 del 28.06.2012

Modificato con deliberazione consiliare N° 27 del 02.12.2013

Modificato con deliberazione consiliare N° 13 del 20.04.2016

Modificato con deliberazione consiliare N° 14 del 24.05.2018

Approvazione definitiva art. 52 bis con deliberazione consiliare N° 25 del 30.06.2021

Modificato con deliberazione consiliare N° 44 dell' 08.11.2021

Modificato con deliberazione consiliare N° 7 del 14.03.2023

Parte I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 - Regolamento - Finalità
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 - La sede delle adunanze

Capo II - La Presidenza del Consiglio Comunale

- Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio
- Art. 7 – Nomina del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 8 – Durata in carica, dimissioni e revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Capo III - I gruppi consiliari

- Art. 9 - Costituzione
- Art. 10 - Conferenza dei Capi gruppo

Capo IV - Commissione consiliari permanenti

- Art. 11 - Costituzione e composizione
- Art. 12 - Presidenza e convocazione delle Commissioni
- Art. 13 - Funzionamento delle Commissioni
- Art. 14 - Funzioni delle Commissioni
- Art. 15 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

Capo V - Commissioni speciali

- Art. 16 - Commissioni d'inchiesta
- Art. 17 - Commissioni di studio

Capo VI - I Consiglieri scrutatori

- Art. 18 - Designazione e funzioni

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

Art. 19 - Riserva di legge

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 20 - Entrata in carica - Convalida

Art. 21 - Dimissioni

Art. 22 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 23 - Sospensione dalle funzioni

Capo III - Diritti

Art. 24 - Diritto di iniziativa: presentazione proposte di deliberazione

Art. 25 - Emendamenti

Art. 25 bis - Emendamenti approvati nelle Commissioni Consiliari

Art. 26 - Diritto di iniziativa: presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 27 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

Art. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 30 - Divieto di mandato imperativo

Art. 31 - Partecipazione alle adunanze

Art. 32 - Astensione obbligatoria

Art. 33 - Responsabilità personale

Capo V - Nomine ed incarichi ai Consiglieri comunali

Art. 34 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

Art. 35 - Funzioni rappresentative

Parte III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

- Art. 36 - Competenza
- Art. 37 - Avviso di convocazione
- Art. 38 - Ordine del giorno
- Art. 39 - Avviso di convocazione – Modalità di consegna
- Art. 40 - Avviso di convocazione – Termini di invio
- Art. 41 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

Capo II - Ordinamento delle adunanze

- Art. 42 - Deposito degli atti
- Art. 43 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 44 - Adunanze di seconda convocazione
- Art. 45 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

Capo III - Pubblicità delle adunanze

- Art. 46 - Adunanze pubbliche
- Art. 47 - Adunanze segrete
- Art. 48 - Adunanze "aperte"

Capo IV - Disciplina delle adunanze

- Art. 49 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 50 - Ordine della discussione
- Art. 51 - Comportamento del pubblico
- Art. 52 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 52 bis - Registrazioni audio e video

Capo V - Ordine dei lavori

- Art. 53 - Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze
- Art. 54 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 55 - Discussione - Norme generali
- Art. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 57 - Fatto personale
- Art. 58 - Termine dell'adunanza

Capo VI - Partecipazione del Segretario comunale - I verbali

- Art. 59 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 60 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma
- Art. 61 - Verbali di deliberazione

Parte IV
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO
E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Capo I - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art. 62 - Criteri e modalità

Capo II - Funzioni di controllo politico-amministrativo

Art. 63 - Criteri e modalità

Parte V
LE DELIBERAZIONI

Capo I - Competenza del Consiglio

Art. 64 - La competenza esclusiva

Art. 65 - Conflitti di attribuzione

Capo II - Le deliberazioni

Art. 66 - Forma e contenuti

Art. 67 - Approvazione - Revoca - Modifica

Capo III - Le votazioni

Art. 68 - Modalità generali

Art. 69 - Votazione in forma palese

Art. 70 - Votazioni per appello nominale

Art. 71 - Votazioni segrete

Art. 72 - Esito delle votazioni

Art. 73 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte VI
ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE
DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Elezione del Sindaco e della Giunta comunale

- Art. 74 - Procedura per l'elezione
- Art. 75 - Dimissioni e decadenza della Giunta
- Art. 76 - La mozione di sfiducia

Capo II - Sostituzione di singoli componenti della Giunta

- Art. 77 - Dimissioni e cessazioni dalla carica – Sostituzione

Capo III - Nomina - Designazione - Revoca di rappresentanti

- Art. 78 - Principi generali relativi alle nomine e designazioni
- Art. 79 - Competenza del Consiglio - Termini - Interventi sostitutivi
- Art. 80 - ABROGATO
- Art. 81 - Nomine e designazioni di non Consiglieri
- Art. 82 - Dimissioni, revoca e sostituzione
- Art. 83 - Aziende speciali ed istituzioni Consiglio d'amministrazione - Mozione di sfiducia

Parte VII
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo I - Istituti di partecipazione - Promozione - Rapporti

- Art. 84 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

Capo II - La consultazione dei cittadini

- Art. 85 - La consultazione dei cittadini
- Art. 86 - Il referendum consultivo

Parte VIII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 87 - Entrata in vigore
- Art. 88 - Diffusione

Parte I

**ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo statuto e dal presente regolamento, che attua quanto dispone l'art. 7 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, o comunque da chi svolge in quel momento le funzioni di Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione delle norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, entro quindici giorni, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte possibilmente per scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in un luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato ed il gonfalone del Comune.

Capo II

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Il Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede il Consiglio Comunale.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le medesime funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.

Il Consigliere Anziano svolge tutte le funzioni del presidente in caso di suo impedimento o assenza e/o rifiuto illegittimo o immotivato. Analogamente il Sindaco svolge le predette funzioni qualora le medesime circostanze si verificano per il Consigliere Anziano.

Art. 6

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalle legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Esso per l'esercizio delle proprie funzioni si vale dell'ufficio di Segreteria Comunale.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede e toglie la parola e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e/o si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne proclama e controlla il risultato; mantiene l'ordine nella sala consiliare, disponendo a tal fine anche del personale di Polizia Locale eventualmente assegnato.

Il Presidente esercita tutti i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e di tutti singoli Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, eventualmente sentendo anche i Capigruppo consiliari.

Il Presidente promuove i rapporti del consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti.

Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o chiudere la seduta facendo redigere motivato verbale.

Art. 7
Nomina del presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio, a norma dell'art. 16 dello Statuto Comunale è eletto dal Consiglio Comunale, con voto palese, fra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

L'elezione del Presidente si tiene nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.

In sede di prima applicazione della presente norma l'elezione si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie e regolamentari in materia, in ogni altro caso di vacanza della carica entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, in tali casi la convocazione della seduta è disposta dal Consigliere Anziano che la presiede.

Art. 8
Durata in carica, dimissioni e revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Salvo i casi previsti dal presente regolamento il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che lo ha nominato.

Il Presidente del Consiglio cessa per dimissioni volontarie indirizzate al Consiglio Comunale e dal Sindaco. Esse sono immediatamente efficaci dalla data della loro assunzione al protocollo comunale.

Oltre che per dimissioni volontarie, il presidente cessa dalla carica per richiesta motivata di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e voto palese espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

L'elezione del nuovo Presidente è disposta a norma di quanto disposto del precedente art. 7.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9 Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo per la maggioranza il Consigliere del gruppo, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista; per le minoranze, i candidati alla carica di Sindaco.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capigruppo Consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Art. 10 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio: La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente.
2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio che la presiede. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario Comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali parimenti richiesti dal Presidente del Consiglio. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 13.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Capigruppo.
6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando i partecipanti siano almeno due.
7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Presidente Stesso o suo delegato.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11

Costituzione e composizione

1. Sono istituite, a norma degli articoli 20 e 21 dello Statuto, quattro Commissioni permanenti oltre a quella formata dai capigruppo consiliari.
2. Le quattro Commissioni permanenti hanno competenza nelle seguenti materie:
 - Prima commissione: Affari generali; Servizi demografici; Turismo; Cultura; Attività produttive; Personale; Affari legali;
 - Seconda commissione: Bilancio; Tributi; Patrimonio; Sport; Società partecipate;
 - Terza commissione: Urbanistica; Edilizia privata; Demanio; Ambiente; Verde pubblico; Arredo urbano; Manutenzioni; Lavori pubblici; Protezione civile; Polizia Locale; Viabilità;
 - Quarta commissione: Rapporti con i cittadini; Politiche sociali e giovanili; Scuola; Residenza Protetta; Igiene.

Quando un provvedimento non è sicuramente attribuibile ad una sola commissione, sullo stesso si radica la competenza della prima commissione.

3. Ogni Commissione viene nominata dal Consiglio Comunale ed è composta da un Consigliere designato, in rappresentanza, da ciascun gruppo consiliare. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è pari al numero di gruppi presenti e costituiti nel Consiglio Comunale.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza, designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
5. Il numero dei voti a disposizione dei rappresentanti di ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso.
6. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da un altro Consigliere del suo gruppo; della sostituzione è data comunicazione anche verbale dal sostituto prima dell'inizio della seduta al Presidente della Commissione, che ne informa gli altri componenti.

Art. 12
Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, col valore attribuito al comma 5 dell'art. 11.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta.

3bis. L'ufficio segreteria generale provvede a comunicare al Presidente della commissione l'avvenuto deposito della proposta di deliberazione ai fini della determinazione del giorno di convocazione.

Il Presidente provvede a convocare la Commissione entro 3 giorni.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, previamente verificata dalla Segreteria, lo stesso, previa delega scritta, viene sostituito da un consigliere del suo gruppo, che in tal caso, svolge le funzioni vicarie.

Il Consigliere che sostituisce il Presidente ne dà comunicazione alla Commissione ad inizio seduta ovvero nell'avviso di convocazione, per il tramite della Segreteria, a seconda del momento in cui è avvenuta l'impossibilità o l'assenza del Presidente.

5. Il Presidente, o in sua sostituzione il consigliere delegato, convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta, motivando l'eventuale diniego.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente, o in sua sostituzione dal consigliere delegato, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quarto dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono consegnate ai componenti della Commissione con il mezzo della posta elettronica certificata, con l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nel qual caso è sufficiente la convocazione almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, al Dirigente competente che funge anche da Segretario della Commissione.

8. E' facoltà dei Consiglieri Comunali chiedere l'invio della convocazione anche attraverso un indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o di un SMS, indicando all'Ufficio Segreteria l'indirizzo di posta elettronica ed un numero telefonico abilitato a ricevere SMS.

9. Al termine di ogni seduta il Presidente, qualora la Commissione non abbia deliberato in via conclusiva, dispone il calendario delle sedute successive, se ritenute necessarie ed opportune, ritenendosi i presenti già formalmente convocati e disponendo la convocazione degli assenti nelle forme e modalità del presente articolo. È fatta salva la potestà del Presidente di derogarvi per ragioni contingenti previa opportuna comunicazione.

Art. 13

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti due componenti.
2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

Art. 14

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio a norma dell'art. 42 lett. da a) a m) del T.U 267/2000.
2. Il Sindaco può, autonomamente, sottoporre all'esame delle Commissioni pratiche diverse da quelle indicate nel primo comma, qualora lo ritenga opportuno.
3. Le Commissioni devono improntare alla massima obiettività e spirito di collaborazione i pareri espressi sulle pratiche sottoposte al loro esame.
4. La mancata espressione del parere al termine dell'iter procedurale presso la Commissione o in caso di seduta deserta o causa della mancata convocazione dell'organo consultivo stesso, non impedisce la sottoposizione delle pratiche all'esame del Consiglio Comunale. Analogamente in caso di espressione di parere negativo. Il provvedimento adottato dal Consiglio Comunale deve far constare motivatamente la non acquisizione del parere della Commissione o l'espressione del parere negativo dell'organo consultivo.

Art. 15
Segreteria delle Commissioni
Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Dirigente dell'area interessata o suo delegato.

2. Spetta alla Segreteria Generale organizzare il tempestivo recapito delle pec e delle eventuali e – mail e/o SMS di convocazione e curare che le proposte degli atti da sottoporre alla Commissione vengano depositate nei termini di cui al presente Regolamento.

La Segreteria provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

Il Dirigente/Segretario della Commissione, o suo delegato, redige, seduta stante, il verbale sommario dell'adunanza, in forma digitale, che viene immediatamente sottoscritto dal Presidente e dallo stesso verbalizzante.

3. I verbali delle adunanze delle Commissioni vengono allegati alle proposte di deliberazione alle quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 16

Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti, il Consiglio Comunale, nel l'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione costitutiva della Commissione definisce anche l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta oltre al termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fa parte un rappresentante di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione ha tutti i poteri per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario Comunale, dei Dirigenti e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti, invitati alle audizioni, non possono rifiutarsi di collaborare.

La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata in forma digitale da un dipendente comunale incaricato dal Segretario Comunale.

6. Nella relazione al Consiglio, che, se necessario, si svolge in seduta a porte chiuse, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta: gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore trasmessi al Segretario Comunale che ne dà riscontro di ricezione e ne cura la conservazione nell'archivio digitale dell'ente.

Art. 17
Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire, a Commissioni temporanee, incarico di studiare i piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine, ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 18

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, anche se composta da più gruppi, deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori al Presidente è obbligatoria per la verifica della validità delle schede e per il conteggio dei voti per le votazioni a scrutinio segreto.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 19

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 20

Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 – Titolo III° - Capo II° - e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi della stessa, procede alla surrogazione del consigliere cessato prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Titolo III° - Capo II° - del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre i dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Art. 22

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal Titolo III° - Capo II° - del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del Decreto citato. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 o nell'ipotesi di cui al quarto comma all'art. 58 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, ad informarlo dell'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio Comunale nel deliberare la decadenza deve tenere in debito conto le cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato

6. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre, quattro e cinque, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 23 **Sospensione dalle funzioni**

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consigliere Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Capo III

DIRITTI

Art. 24

Diritto di iniziativa: presentazione proposte di deliberazione

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di loro emendamenti e a tal fine possono avvalersi della collaborazione dei Dirigenti e dei Funzionari del Comune.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto in modo esaustivo, accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Dirigente competente per l'espressione del parere di cui all' art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, per l'eventuale visto del responsabile del servizio finanziario, di cui all'art. 49 – comma 1 – e art. 153 – comma 5 – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e per il visto di controllo preventivo di legittimità del Segretario comunale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni.

Il parere di regolarità tecnica ed il visto di legittimità si riferiscono anche alla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, qualora l'atto rientri fra quelli indicati nel comma 1 dell'art. 14 o comunque ne ritenga necessario l'esame.

La Commissione esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.

La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art. 25

Emendamenti

1. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, eccetto sulle mozioni e sugli ordini del giorno presentati da altro Gruppo Consiliare.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sulle proposte iscritte all'ordine del giorno sono indirizzati, per iscritto e motivati, al Presidente del Consiglio, entro tre giorni liberi precedenti quello dell'adunanza. La mancanza di motivazione comporta l'automatico rigetto dell'emendamento, che si considera come non presentato.

Le proposte di emendamenti sono subito trasmesse dalla Segreteria Generale al Segretario generale ed Dirigente competente che esprimono il visto ed il parere nell'ambito delle proprie competenze.

3. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità formale possono essere presentate, anche oralmente, nel corso della seduta, al Presidente che ne valuterà l'ammissibilità in via immediata con l'avallo del Segretario Comunale.

In tal caso, se non necessiti acquisire il parere del dirigente competente ed il Segretario ritenga di esprimersi favorevolmente, l'emendamento viene posto in votazione.

In caso contrario la proposta di deliberazione viene rinviata alla prima adunanza successiva. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti o modificarli entro il termine di cui al precedente comma 2 – 2° capoverso; può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

4. Ogni emendamento deve essere inoltrato ai Consiglieri tramite PEC.

Art. 25 bis

Emendamenti approvati nelle Commissioni Consiliari

1. Durante le commissioni possono essere presentate proposte di emendamento di lieve entità formale dai componenti le commissioni consiliari permanenti, dal Sindaco o dall'Assessore che rappresenta la Giunta Comunale.

2. La discussione, l'eventuale accorpamento e la votazione delle proposte di emendamento sono decise dalla medesima commissione se il dirigente competente o suo delegato, presente alla riunione, ne avalli il testo sotto il profilo della regolarità tecnico - amministrativa. In tal caso viene sottoposto al voto del Consiglio il testo così emendato. Di tale circostanza viene dato atto nella deliberazione approvata.

3. Gli emendamenti non approvati vengono archiviati fatta salva la facoltà del presentatore di riproporli al Consiglio.

Art. 26

Diritto di iniziativa: presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta volta a conoscere:

- a) se un determinato fatto sia vero;
- b) se dello stesso siano informati il Sindaco e la Giunta;
- c) se, nel caso l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
- d) se si intendano comunicare al Consiglio fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni sull'attività dell'amministrazione.

3. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco per il tramite del Presidente del Consiglio, per iscritto e firmate dai proponenti. Quest'ultimo le trasmette immediatamente al Sindaco e provvede ad iscrivere all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, secondo l'ordine di presentazione, qualora risultino protocollate almeno dieci giorni antecedenti la data di riunione del Consiglio, rispettino il contenuto del precedente comma 2 e la loro formulazione non violi la legge.

4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere presentata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle pervenute nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente che, valutato il rispetto del contenuto in base al disposto del precedente comma 2 e l'assenza di violazioni di legge, ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro venti giorni da quello di presentazione.

5. Se i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro quindici giorni dalla richiesta, e l'interrogazione od interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

6. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su per un determinato affare.

L'interpellanza è presentata al Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio secondo le norme previste dal precedente comma terzo, relativo alle interrogazioni e alla stessa viene fornita risposta come per le interrogazioni.

7. La mozione consiste in un atto di indirizzo politico – amministrativo attraverso il quale il Consiglio:

a. esprime posizioni e/o giudizi sull'operato del Sindaco o della Giunta o sull'attività svolta dal Comune direttamente o per il tramite di altri enti o soggetti;

b. organizza la propria attività ed assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative.

c. esprime un voto generico sui criteri da seguire in ordine ad un dato affare;

8. La mozione può consistere anche in una proposta concreta di deliberazione, nell'ambito delle competenze del Consiglio, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, destinata ad indirizzare e condizionare l'attività dell'Ente.

In tal caso valgono per le mozioni le norme indicate nel precedente art. 24 - comma 3°, relativamente alla forma e alle regole afferenti le proposte di deliberazione.

9. Le mozioni possono essere presentate da ogni componente del Consiglio comunale per iscritto indirizzate al Presidente del Consiglio, che dispone per il loro inserimento nel primo consiglio comunale utile.

10. Se nessuno dei firmatari, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza, l'interrogazione o la mozione, queste si hanno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

11. L'ordine del giorno è l'atto con il quale il Consiglio comunale esprime la propria posizione o formula richieste o proposte su questioni di rilevante interesse pubblico che esulano dalla competenza amministrativa del Comune.

12. Proposte di ordini del giorno possono essere presentate al Consiglio per il tramite del Presidente da uno o più componenti del Consiglio. Il Presidente dispone per il loro inserimento nell'ordine del giorno del primo consiglio utile ad eccezione dei casi in cui dichiara inammissibile la proposta in quanto la sua formulazione violi la legge. In tal caso ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione.

13. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio comunale sono trasmessi dal Presidente del Consiglio, a cura della segreteria generale, agli enti, alle Istituzioni ed ai soggetti interessati.

Art. 27

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazione o risoluzioni (ordini del giorno, voti, ecc.), per ciascun di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una breve relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni, interpellanze e l'adozione di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del presente regolamento.

Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvedere il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Art. 28

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 10 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi negli orari d'ufficio.

4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di copia non autenticata digitale o cartacea di tutti gli atti necessari all'esercizio del proprio mandato.

6. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere e trasmessa all'Ufficio Protocollo che la assegnerà per competenza alla Segreteria Generale. Quest'ultimo ufficio evaderà la richiesta previo inoltro all'ufficio competente ed avvenuta ricezione degli atti.

Il Consigliere, se a conoscenza, deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del mandato elettorale.

7. Il rilascio delle copie avviene entro i 10 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel quale caso gli uffici ne informeranno il consigliere.

8. In caso di urgenza motivata il rilascio delle copie avverrà entro 5 giorni dalla richiesta ove non ostino ricerche complesse.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuiti nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Titolo III° - Capo IV° del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. Il gettone di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. Il gettone di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
5. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
6. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate, effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
7. Ciascun Consigliere può rinunciare, in qualsiasi momento ai gettoni di presenza spettantegli, con comunicazione scritta da registrarsi al protocollo generale.
8. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86 – comma 5 - del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, provvede a deliberare di assicurare i componenti del Consiglio Comunale e gli Assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 30

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, il Consigliere deve darne motivata preventiva comunicazione scritta, al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere, in via sostitutiva, effettuata anche mediante motivata comunicazione ad inizio Consiglio Comunale dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può richiedere, per una sola volta nel corso del mandato, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni addotte e dei congedi viene prese nota a verbale.
5. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale secondo la procedura prevista dall'art. 22, commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
6. Nel computo delle sedute deserte, non vengono considerate le assenze del Consigliere giustificate ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 32
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 33
Responsabilità personale - Esonero

- 1.** Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 2.** E' esente da responsabilità il Consigliere assente all'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
- 3.** E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
- 4.** Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 67 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza del Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 35

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.
4. Il Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri Comunali la cura di specifici interessi in vista del conseguimento di obiettivi individuati nella relazione programmatica, senza che ciò comporti il trasferimento di alcuna competenza e legittimazione di provvedimenti.

Parte III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 36
Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere Anziano. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Anziano dal Sindaco.
La convocazione è disposta dal Consigliere Anziano anche in caso di rifiuto illegittimo o immotivato del Presidente . Analogamente è disposta dal Sindaco qualora le medesime circostanze si verificano per il Consigliere Anziano.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.
4. Nei casi in cui la convocazione del Consiglio Comunale è resa obbligatoria da norme di legge e /o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo può comunque provvedere, previa diffida, se previsto, o in via direttamente sostitutiva il Prefetto di Savona.

Art. 37
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per la continuità del ruolo e delle funzioni del Consiglio stabilite dal D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
4. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco dalla maggioranza dei componenti della Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili, che rendono necessaria l'adunanza.

7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 38 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 24 e 25.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrano le condizioni, di cui all'art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 39 Avviso di convocazione – Modalità di consegna

1. L'Avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato ai Consiglieri con il mezzo della posta elettronica certificata.
2. Il Consigliere dovrà indicare all'Ufficio Segreteria l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare l'avviso. Potrà cambiare in ogni momento l'indirizzo a cui desidera ricevere l'avviso previa comunicazione all'Ufficio Segreteria.

Per motivi di funzionalità è ammessa la creazione di apposite caselle di posta elettronica certificata per i consiglieri che ne sono sprovvisti e ne facciano richiesta.

3. I Consiglieri Comunali che lo richiedono vengono avvisati della convocazione anche tramite un indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o l'invio di un SMS. In tal caso il Consigliere dovrà indicare all'ufficio Segreteria l'indirizzo di posta elettronica e il proprio numero telefonico abilitato a ricevere SMS.

Art. 40
Avviso di convocazione – Termini di invio

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro, stabilito del Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 41
Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune rispettivamente nei cinque e nei tre giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Sarà inoltre data informazione alla popolazione delle adunanze consiliari, a mezzo di manifesti opportunamente predisposti da affiggere nel territorio comunale e da pubblicare sul sito istituzionale.

4. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, la comunicazione della convocazione con l'ordine del giorno dell'adunanza viene inviata a cura della Segreteria Generale:

- ai Revisori dei Conti;
- agli Organi d'informazione - stampa e radiotelevisione che hanno sede od uffici corrispondenza nel Comune;
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
- alla Stazione dei Carabinieri di Loano.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 42 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria generale.
2. Il deposito si intende assolto con la messa a disposizione degli atti e dei relativi fascicoli in modo virtuale, garantendo l'accesso ai Consiglieri Comunali nel pieno rispetto dei loro diritti e prerogative, entro i termini di convocazione di cui all'art. 40.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati digitalmente a disposizione del Presidente.
- 5.

Art. 43 Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti. Nel caso risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 44
Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- a) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- b) lo statuto delle aziende speciali;
- c) la partecipazione a società di capitali;
- d) l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- e) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- f) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- g) i programmi di opere pubbliche;
- h) il conto consuntivo;
- i) i regolamenti;
- l) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- m) l'eliminazione di prestiti obbligazionari l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 40.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati all'altra adunanza di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere e

richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 40, del presente regolamento.

10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 45

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ed all'art. 26 dello Statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 46 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 47.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui primo comma.

Art. 47 Adunanze segrete

1. L'Adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, (se non interessato all'atto) il Vice Segretario e gli altri Dirigenti comunali, vincolati al segreto d'ufficio, e non interessati all'atto di cui si discute.

Art. 48 Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare adunanze "aperte" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 50

Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione e mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 51
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono, a richiesta del Presidente, comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente stesso.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Il Presidente del Consiglio fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 52
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i dirigenti e/o i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, se in tal senso richiesti.

Art. 52 bis
Registrazioni audio e video

1. Per la sola attività documentale dei lavori del Consiglio, è effettuata la registrazione con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle sedute nel rispetto della normativa vigente. E', inoltre, possibile, a garanzia del diritto di cronaca, la ripresa delle adunanze pubbliche del Consiglio, con mezzi idonei a tale scopo, da parte degli organi di informazione iscritti nell'apposito Registro del Tribunale competente per territorio e accreditati dal Comune. E' tassativamente vietata, per finalità di carattere privato, ogni attività di registrazione e/o di riproduzione sia audio che video, delle medesime adunanze. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche nel caso avvalendosi della forza pubblica.
2. Allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza, è consentita la ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale da parte del Comune, finalizzata alla loro trasmissione in diretta web sul sito istituzionale. Il Presidente del Consiglio dispone che nella sala consiliare vengano previamente affissi specifici cartelli che informino adeguatamente il pubblico presente. Sono assolutamente vietate la riproduzione e la diffusione delle registrazioni audio e/o video da parte di soggetti terzi. Le registrazioni video, rimarranno sul sito del Comune.
3. Qualora si renda necessario il trattamento di dati personali durante lo svolgimento della seduta, si procederà alla sospensione della diffusione dei supporti video e audio.
4. I Consiglieri Comunali esporranno i loro interventi nel rispetto della tutela dei dati personali, del cui trattamento sono responsabili.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 53

Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco ottenuta la parola dal Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Sindaco, previa l'autorizzazione del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie e straordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto preventivamente il rinvio ad altra adunanza.
7. L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco ottenuta la parola dal Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o alla interpellanza, o demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
9. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente, seppur autonomamente.
11. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma 16, i Consiglieri possono presentare interrogazioni o interpellanze urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'Assessore delegato ottenuta la parola dal Presidente, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare immediatamente risposta, all'interrogante o all'interpellante. Nel caso che non sussistano le condizioni per l'immediata risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante o interpellante che la stessa gli sarà inviata entro i venti giorni successivi all'adunanza.

13. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto ed intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco, può presentare una mozione.

Detta mozione, che sarà in ogni caso discussa in altra seduta, previa regolare iscrizione all'ordine del giorno, dovrà avere i requisiti di cui al comma sesto dell'articolo 26 e la forma richiesta per le proposte di deliberazione, di cui all' articolo 24 del presente regolamento.

14. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

15. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il bilancio consolidato, il piano urbanistico comunale/Piano regolatore e le sue varianti generali, delibere programmatiche, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze.

Art. 54

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione motivata del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni motivate, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 55

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

1bis. L'illustrazione di eventuali emendamenti deve avvenire dopo l'illustrazione dell'argomento.

La discussione dell'emendamento, così come la sua votazione ai sensi dell'art. 68, deve avvenire prima della discussione dell'argomento emendato.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

3bis. I tempi per l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, di cui ai commi 2 e 3, si definiscono rispettivamente in 15 e 5 minuti e 10 minuti.

4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti ciascuno.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo, dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, al bilancio consolidato, ai regolamenti ed al Piano urbanistico comunale/ Piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 56
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che essa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 57
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole che non può essere superiore ai giorni trenta.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 58
Termine dell'adunanza

1. Il Consiglio, su proposta presentata dal Presidente e udita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire periodicamente l'ora entro la quale si concludono le adunanze.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

I VERBALI

Art. 59

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale sono stati espressi i pareri, secondo quanto previsto dal precedente art. 24.

Art. 60

I verbali delle deliberazioni - Redazione e firma

1. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale sono redatti secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario Comunale o da chi legalmente lo sostituisce, osservate le disposizioni dei successivi articoli 66 e 67.

2. I verbali costituiscono il fedele resoconto dell'andamento dei lavori consiliari.

3. Le sedute consiliari sono audio e video registrate ai sensi dell'art. 52 bis.

4. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 61

Verbali di deliberazione

1. I verbali delle deliberazioni vengono depositati a disposizione dei Consiglieri entro i termini di convocazione di cui all'art. 40.

2. Qualora un Consigliere ritenga che in un verbale di deliberazione non sia stato riportato l'andamento fedele della seduta può proporre per scritto al Presidente del Consiglio entro e non oltre due giorni prima dell'adunanza le modifiche che ritiene siano da inserire a verbale.

3. All'inizio della riunione, il Presidente dà atto se siano state presentate o meno delle osservazioni sui verbali della seduta precedente.

4. Qualora sia stata presentata proposta di rettifica od integrazione, nei termini previsti di cui al secondo comma, il Presidente del Consiglio dopo aver, prima della adunanza, sentito il Segretario verbalizzante e visionato gli atti comunica al consiglio se la richiesta di rettifica od integrazione risulti fondata od infondata.

5. Il Presidente del Consiglio, qualora ritenga fondata la rettifica richiesta, la propone al Consiglio per la votazione. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.

Se vengono manifestate da Consiglieri contrarietà, all'introduzione di rettifiche e/o modificazioni ovvero il Presidente dichiara che la richiesta non gli risulta fondata, a seguito dell'accertamento di cui al comma 4°, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.

Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica od integrazione, o di rigetto.

6. Nel formulare le proposte di rettifica od integrazione non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

7. Delle proposte di rettifica od integrazione approvate si prende atto nel verbale della seduta successiva.

Parte IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

POLITICO - AMMINISTRATIVO

Capo I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 62 Criteri e modalità

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri enti territoriali;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali regolamenti per la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria, documento unico di programmazione, bilanci e agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobile dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione finanziaria definisce per ciascun programma, gli obiettivi strategici ed operativi da realizzare;

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del programma amministrativo presentato dall'eletto Sindaco, ai sensi dell'art. 71 – comma 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Capo II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 63 Criteri e modalità

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione del rendiconto di gestione da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e di investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi in atti fondamentali.
3. Con il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Sindaco, alla Commissione Consiliare competente, alla Giunta Comunale ed al Revisore dei Conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio, con le relazioni di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.
4. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:
 - a) Segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) Segnalando aspetti e situazioni della gestione economica-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) Sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) Sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
 - e) Partecipando, su richiesta del Sindaco, alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e consultive su particolari argomenti.
5. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, di cui all'art. 81 e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, se istituite, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

Parte V
LE DELIBERAZIONI

Capo I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 64

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi e i controlli della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
3. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, esclusivamente per le variazioni di bilancio.
4. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 65

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, dal Vice Sindaco, dai Presidenti delle quattro Commissioni consiliari permanenti, se costituite, preposte la prima alle materie istituzionali e la seconda a quella specifica oggetto del conflitto e dal Segretario comunale. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, dello Statuto e del presente regolamento. La decisione della Commissione è definitiva e viene dal Presidente del Consiglio comunicata al Consiglio Comunale ed alla Giunta.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

Capo II

LE DELIBERAZIONI

Art. 66

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e il visto di controllo di regolarità amministrativa del Segretario Generale. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Dirigente di Settore il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono. Se il parere è favorevole, non necessita di motivazione.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza secondo l'art. 97 – comma 4 – lettera a) – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constatare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 67
Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III

LE VOTAZIONI

Art. 68 **Modalità generali**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 69 e 70.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo Statuto nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamento, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni viene posta in votazione la proposta di deliberazione con gli eventuali emendamenti approvati.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 69 **Votazione in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 70 **Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 71 **Votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi a mezzo di schede.
2. Nelle votazione a mezzo di schede si procede come appreso:
 - a) le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 72
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 73
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili indicandone la motivazione.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con separata e motivata votazione, espressa in forma palese.

Parte VI

**ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Capo I

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 74

Procedura per l'elezione

1. L'elezione del Sindaco è regolata dal D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
3. Il Consiglio discute ed approva le linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, secondo quanto disposto dallo Statuto comunale.

Art. 75

Dimissioni e decadenza della Giunta

1. Le dimissioni di metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta Comunale.
2. La decadenza ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.
3. Le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.
4. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.

Art. 76

La mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa, per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta e motivata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco, e può essere proposta solo nei confronti del Sindaco e dell'intera Giunta.
3. La mozione è inviata dai Consiglieri proponenti al Sindaco ed al Segretario Comunale che ne cura il deposito nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze ordinarie.
4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni da quello della presentazione.
5. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo II

SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Art. 77

Dimissioni e cessazioni dalla carica - Sostituzione

1. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta Comunale dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco a norma di legge.
2. Delle dimissioni e della cessazione dalla carica di Assessore Comunale, il Sindaco dà comunicazioni al Consiglio che ne prende atto, senza discussione.

Capo III

NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 78

Principi generali relativi alle nomine e designazioni

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Nei casi in cui è stabilito dalla Legge che presso enti, aziende od istituzioni debbono essere nominati rappresentanti del Consiglio Comunale od in ogni caso anche rappresentanti della minoranza consiliare, spetta al Consiglio Comunale la nomina, la designazione e la revoca degli stessi secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 79

Competenza del Consiglio Termini - Interventi sostitutivi

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina ed alla designazione dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni, quando tali competenze siano espressamente riservate ad esso dalla legge, secondo quanto stabilito dal precedente art. 34.
2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data della seduta consiliare nella quale il Sindaco ha dato comunicazione della composizione della Giunta Comunale od entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Quando il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dal precedente comma.
Il Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto.

Art. 80

ABROGATO

Art. 81

Nomine e designazioni di non Consiglieri

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Consiglio, non Consiglieri Comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dalle norme di cui all'art. 78 - terzo comma e da quelle del presente articolo.
2. Il Sindaco, entro i dieci giorni successivi alla data della seduta consiliare di comunicazione relativa alla composizione della Giunta, comunica ai Capigruppo Consiliari l'elenco dei rappresentanti che il Consiglio Comunale deve eleggere in enti, aziende, società ed istituzioni, essendo tale competenza riservata al Consiglio per espresse disposizioni di legge, o perché vi sono rappresentanti delle minoranze consiliari.

3. Entro il termine perentorio di 10 giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura, alle quali si aggiungono quelle congiuntamente espresse dal Sindaco stesso e dalla Giunta. Ciascun gruppo esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o da designare.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri al momento della presentazione della proposta;
- la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità;
- la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere.

Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente.

5. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature il Sindaco costituisce, e convoca una Commissione composta dallo stesso Sindaco, dal Vice Sindaco e dai Capigruppo Consiliari. La Commissione esamina le documentazioni relative alle candidature ed esprime parere circa la loro regolarità sostanziale e la sussistenza dei requisiti generali dei candidati, rispetto all'incarico per il quale gli stessi vengono proposti.

6. Il parere di corrispondenza dei requisiti espresso dalla Commissione non è vincolante per il Consiglio. Il parere negativo fondato sulla accertata non corrispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o sulla esistenza di cause di incompatibilità, è vincolante.

7. La Commissione si pronuncia entro 8 giorni dal ricevimento degli atti.

8. Il Consiglio Comunale è convocato entro i 7 giorni successivi, con iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza ordinaria tutte le nomine e designazioni che devono essere effettuate nel corso della stessa. Le candidature presentate, la documentazione allegata ed il parere della Commissione sono depositati insieme con gli schemi dei provvedimenti deliberativi di nomina da adottare. L'elenco dei candidati, con i pareri espressi dalla Commissione, è comunicato dal Presidente ai Consiglieri al momento della trattazione di ciascun provvedimento di nomina.

9. La votazione avviene mediante scheda segreta, con le modalità di cui all'art. 71.

10. Divenuta esecutiva la dichiarazione di nomina il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro 10 giorni, una dichiarazione con l'accettazione della carica alla quale è stato nominato.

Ricevuta la dichiarazione predetta il Sindaco comunica la nomina all'Ente interessato.

11. Coloro che sono stati nominati o designati dal Consiglio a rappresentare il Consiglio Comunale, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio stesso nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.

12. Quando ne sia fatta loro richiesta, coloro che sono stati nominati o designati dal Consiglio sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta ed ai Capigruppo Consiliari e depositata dal Segretario Comunale agli atti della seduta del Consiglio Comunale al cui ordine del giorno il Presidente del Consiglio, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

13. Per gli incarichi in corso alla data della seduta consigliare nella quale il Sindaco comunica la composizione della Giunta Comunale, il Sindaco dà inizio alla procedura di cui al secondo comma del presente articolo almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 82

Dimissioni, revoca e sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione, su proposta del Sindaco.

2. Nel formulare le proposte di cui al comma precedente il Sindaco può tenere conto delle candidature a suo tempo proposte per lo stesso incarico e sulle quali la Commissione si esprime favorevolmente.

3. Alla elezione per le nuove nomine si procede mediante scheda, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 71.

Art. 83

Aziende speciali ed Istituzioni Consiglio d'Amministrazione Mozione di sfiducia

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 52 – comma 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale o istituzione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Parte VII
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

PROMOZIONE – RAPPORTI

Art. 84

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla Commissione consiliare competente per materia, se istituita e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro il termine stabilito dal regolamento.
3. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
5. La partecipazione delle Associazioni alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio Comunale è ordinato secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 85

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione, guidata dal Sindaco e composta di rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.
3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La Segreteria Generale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 86

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale o su iniziativa promossa dal quindici per cento del corpo elettorale, con le modalità stabilite nel regolamento speciale sopra richiamato.
3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dal regolamento speciale.
4. Il Consiglio Comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

Parte VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Art. 88
Diffusione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente (Disposizioni Generali – Atti generali - Atti amministrativi generali – Regolamenti – Atti generali).